



Direzione Didattica Statale di BIELLA 2° Circolo

Via Coda n° 37 - cap 13900 - Biella/Chiavazza

Tel. 015 21526 - Fax. 015 21417

Sito: www.bielladue.it / E-mail: dd@bielladue.it

Informazione al Collegio docenti da parte del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico informa il Collegio dell'emanazione, con Decreto Ministeriale n.305 del 7.12.2006, del Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il Regolamento completa il quadro normativo relativo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla riservatezza definito dal codice emanato con il D.lgs 196 del 30 giugno 2003. Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. Nella scuola abbiamo provveduto a dare attuazione al codice per quanto riguarda le autorizzazioni al trattamento dei dati personali al personale coinvolto, attraverso gli incarichi conferiti al personale docente da parte del dirigente scolastico ed al personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) da parte del Responsabile del trattamento (Direttore dei servizi generali e amministrativi), ogni incarico è stato corredato di linee guida contenute istruzioni per il trattamento e la protezione dei dati, è stata fornita l'informativa dei diritti ai soggetti interessati (personale, alunni e genitori e fornitori), sono state definite e vengono applicate e monitorate le misure minime di sicurezza dei dati, è stato stilato il Documento Programmatico sulla sicurezza il cui aggiornamento è in corso.

Il Decreto Ministeriale, che regola il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore dell'istruzione, è un provvedimento importante, previsto dagli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/03 ed è stato più volte sollecitato dal Garante per la protezione della privacy. Il Regolamento specifica i tipi di dati che possono essere trattati dalla scuole, le operazioni che su di essi sono eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Il testo del Regolamento è suddiviso in 3 articoli nei quali si richiama il D.lgs 196/03 e si sottolinea, nell'art. 2, l'obbligo di trattare dati sensibili e giudiziari solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato. Il dirigente invita quindi i docenti a non richiedere e a non trattare dati personali degli alunni e delle famiglie che non siano necessari effettivamente alle attività e che siano invece motivati da una mera volontà di conoscenza delle situazioni personali, di salute o familiari degli alunni.

Il dirigente illustra le 7 schede che sono parte integrante del Regolamento e che individuano tutti i dati sensibili e giudiziari trattati dalle scuole, suddividendoli in 6 macro-categorie (ambiti):

Scheda n. 1 – Selezione e reclutamento a TI e TD e gestione del rapporto di lavoro;

Scheda n. 2 – Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;

Scheda n. 3 – Organismi collegiali e commissioni istituzionali;

Scheda n. 4 – Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;

Scheda n. 5 – Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione;

Scheda n. 6 – Scuole non statali (relativamente agli eventuali dati sensibili e giudiziari che emergono nell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'Amministrazione e dai dirigenti scolastici delle scuole primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali autorizzate);

Scheda n. 7 – Rapporti Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso.

In particolare nella scheda n.4 relativa alle "Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico" si precisa che i dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:

- o alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- o alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
- o allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;
- o alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
- o i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.

Nella scheda n. 5 relativa alla "Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione" si precisa che nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:

- alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
- alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;
- allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
- alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori,

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.

Ogni scheda consente alle scuole di individuare chiaramente i trattamenti consentiti, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, le fonti normative, i soggetti esterni pubblici e privati a cui è possibile comunicare i dati, i tipi di dati trattati e le tipologie più ricorrenti di trattamento.

Nel Documento Programmatico per la Sicurezza della scuola la sezione relativa all'elenco dei dati personali trattati (punto 19.1 del Disciplinare tecnico) sarà adeguata alle prescrizioni e indicazioni contenute nelle schede. A breve sarà riformulata e adeguata la nomina del Responsabile del Trattamento, richiamando le prescrizioni contenute nel Regolamento; il Responsabile, a sua volta, provvederà ad effettuare le nomine degli incaricati del trattamento, modificando secondo gli indirizzi e le indicazioni fornite le autorizzazioni concesse. Gli incarichi del dirigente scolastico, relativi al personale docente, saranno consegnati individualmente. La presente comunicazione vale come autorizzazione provvisoria per tutti i docenti della scuola. L'informativa agli interessati verrà effettuata nuovamente facendo riferimento alle prescrizioni del Regolamento e la diffusione della sua conoscenza, effettuata fra i docenti con la presente comunicazione, sarà oggetto di una specifica occasione di formazione per il personale ATA incaricato.

In questa occasione sono state fornite le informazioni necessarie e l'autorizzazione al trattamento dei dati da parte dei docenti della scuola i quali sono pertanto autorizzati a trattare i dati sensibili e giudiziari nel contesto definito dalle schede allegato al decreto e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, precisate dalle schede n. 4 Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico n. 5 Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione e n. 6 Rapporti Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso (limitatamente ai casi nei quali fossero coinvolti). I docenti potranno trattare i tipi di dati indicati dalle schede citate e potranno effettuare le operazioni consentite in esse elencate e le tipologie più ricorrenti di trattamenti. Il dirigente informa che le schede citate saranno affisse all'albo docenti, messe a disposizione su richiesta e pubblicate sul sito della scuola. Tutti i docenti hanno l'obbligo di prendere visione del Documento Programmatico per la Sicurezza e attenersi ad esso. Il Documento sarà aggiornato entro il 30 marzo prossimo e, entro tale data, affisso nuovamente all'albo e pubblicato sul sito della scuola. Il dirigente scolastico informa i docenti, facendo riferimento alle schede allegato al decreto n. 1, 2 e 3 in quali modi sono trattati dalla scuola i dati sensibili e giudiziari del personale.